



OGGETTO: Circolare 5.2017

Seregno, 5 aprile 2017

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Il D.L. 193/2016, conv. L. 225/2016, ha previsto dal 2017 un nuovo adempimento fiscale (oltre allo spesometro a cadenza periodica): l'invio trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche. Con questo strumento l'Agenzia delle Entrate sarà in grado di incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti Iva effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente/intermediario abilitato. Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione, l'Agenzia informerà il contribuente che potrà: (i) fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall'Agenzia; (ii) versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso.

Si allega di seguito un modello di racconta dati con le relative istruzioni per la compilazione.

Le scadenze per l'invio della presente comunicazione sono le seguenti:

- Comunicazione liquidazione IVA 1° trimestre 2017 31/05/17
- Comunicazione liquidazione IVA 2° trimestre 2017 16/09/17
- Comunicazione liquidazione IVA 3° trimestre 2017 30/11/17
- Comunicazione liquidazione IVA 4° trimestre 2017 28/02/18

Per il tempestivo adempimento ed invio telematico da parte dello Studio, i clienti che gestiscono la contabilità in proprio sono pregati di comunicare i dati della comunicazione in tempo utile.

Allo scopo si allega un prospetto comunicazione dati.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.

Studio Commercialista Associato Contrino



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

SOCIETA'

VP1 Periodo di riferimento - Mese / Trimestre

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'Iva)

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'Iva)

DEBITI

CREDITI

VP4 Iva vendite esigibile

VP5 IVA acquisti detratta

VP6 IVA dovuta o a credito

VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro

VP8 Credito periodo precedente

VP9 Credito anno precedente

VP10 Versamenti auto UE

VP11 Crediti d'imposta

VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

VP13 Acconto dovuto

VP14 Iva da versare o a credito



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Rigo VP2 - Totale operazioni attive - Indicare l'ammontare imponibile delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione. Devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies.

Rigo VP3 - Totale operazioni passive - Indicare l'ammontare imponibile degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'IVA, registrate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti Iva.

Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile.

Rigo VP4 - IVA esigibile - Indicare l'ammontare dell'IVA a debito, relativa al periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Rigo VP5 - IVA detratta - Indicare l'ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento.

Rigo VP6 - IVA dovuta o a credito - Indicare nella colonna 1 l'ammontare della differenza tra i righe VP4 e VP5.

Rigo VP7 - Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro - Indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

Rigo VP8 - Credito periodo precedente - Indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).

Rigo VP9 - Credito anno precedente - Indicare l'ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

Rigo VP10 - Versamenti auto UE - Indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.

Rigo VP11 - Crediti d'imposta: - Indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

Rigo VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali - Indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare.

Rigo VP13 - Acconto dovuto - Indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Non va indicato nulla se non dovuto l'acconto in quanto inferiore a euro 103,29.